



**Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova**

CODICE ETICO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori.

Ai fini del presente Codice, il termine “amministratore” designa:

- a) il Sindaco;
- b) gli Assessori;
- c) i Consiglieri Comunali;
- d) qualsiasi persona che eserciti un mandato conferitole mediante nomina da parte del Sindaco;
- e) qualsiasi persona che eserciti un mandato conferitole dal Consiglio Comunale.

Il Codice vincola gli amministratori che vi aderiscono volontariamente mediante sottoscrizione, impegnandosi così all’adempimento delle sue disposizioni. L’elenco dei sottoscrittori verrà reso pubblico tramite i canali istituzionali comunali.

A tutti gli amministratori verrà consegnata copia cartacea del presente Codice, ovvero inviata, tramite posta elettronica, in formato digitale.

L’amministratore deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall’art. 54 della Costituzione. A tale fine, l’amministratore si impegna a svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione.

TITOLO I – RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Art. 1 – Confronto democratico

Nell’esercizio del proprio mandato l’amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, sporgendo denuncia all’Autorità Giudiziaria.

L’amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.

L’amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell’ambito istituzionale sia nell’espletamento del proprio mandato.

Più precisamente:

- a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
- b. favorire la più ampia libertà di espressione;
- c. evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione.

Art. 2 – Trasparenza

Fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sussista un interesse diretto e personale in merito all'oggetto della decisione, l'amministratore si impegna:

- ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni d'ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o arrecato un danno a terzi;
- a rendere pubblici sul sito dell'Amministrazione Comunale i dati relativi agli emolumenti percepiti dal Comune per le funzioni proprie degli Amministratori comunali (gettone di presenza e indennità di funzione) ed agli introiti derivanti dallo svolgimento di ogni carica pubblica anche qualora questa non sia derivante dal Comune di Lavagna.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso. L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue funzioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni iniziativa che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

Art. 4 - Rapporti con l'Amministrazione

L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. L'amministratore deve ridurre allo stretto indispensabile il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica motivandone, nel dettaglio, l'impiego.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'amministratore deve assumere una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata dall'amministrazione di cui è responsabile.

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicurino un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.

L'amministratore deve usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall'Amministrazione con oculatezza, contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

Art. 5 – Nomine in Enti, Consorzi, Società pubbliche o partecipate

L'amministratore deve condizionare qualsiasi nomina, effettuata singolarmente o collegialmente,

presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica, alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.

L'amministratore deve, altresì, vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso di mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del presente Codice.

L'amministratore non può conferire nomine od incarichi a soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico, ad eccezione degli artt. 414 n. 2 e 415 del codice penale, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali. Non possono altresì essere nominati o incaricati coloro che abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, con una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l'immagine ed il decoro dell'ente.

Art. 6 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

In presenza di indagini relative all'attività dell'Ente, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.

L'amministratore deve, altresì, assicurare l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolare l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie. In caso decorrano i termini di prescrizione nel corso del corrispondente procedimento giudiziario, l'amministratore deve rinunciarvi.

In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, voto di scambio e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, l'amministratore si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione parte civile della propria amministrazione nel relativo processo.

Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

Art. 7 – Sanzioni in caso di inadempimento

In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, gli amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni o si sono volontariamente impegnati in tal senso devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica. Nel caso il mancato rispetto riguardasse i soggetti di cui al precedente art. 5 si potrà procedere alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento.

In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell'assumere le misure previste dal Codice

incaso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio comunale, i cittadini e i portatori di interessi sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.

TITOLO II – DIVIETI

Art. 8 - Regali

L'amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari ed affini, regali o altre utilità aventi valore economico e rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione dell'attività pubblica, ad influenzare la sua indipendenza o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio.

Art. 9 - Clientelismo.

L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall'utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento nell'interesse generale.

Art. 10 - Conflitto di interessi.

Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- a. la sussistenza di interessi personali dell'amministratore che interferiscano con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa;
- c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al 4° grado con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa;
- d. l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l'amministratore acquisisca un profitto personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, l'amministratore deve rendere pubblica tale condizione e, nei casi previsti dalla legge, astenersi dal partecipare a qualsiasi atto del procedimento di formazione della decisione.

Art. 11 - Cumulo.

L'amministratore deve astenersi dall'esercitare altri incarichi politici che interferiscano indebitamente con l'esercizio del proprio mandato.

L'amministratore deve astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che implicino un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in base alle sue funzioni di amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di controllo.

Art. 12 - Pressioni indebite

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.

Art. 13 – Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si deve astenere da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva, quale definito nella regolamentazione vigente. Non è, quindi, permesso corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati cittadini, per condizionare o remunerare l'operato del proprio ufficio o farsi remunerare il proprio dovere d'ufficio o, comunque, per ottenere od offrire trattamenti di favore.

Art. 14 – Sostegno all'attività politica

L'amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa; deve, altresì, rendere pubbliche, con cadenza annuale, tutte le fonti di finanziamento politico regolare.

Art. 15 - Modifiche e reiterazione del Codice

La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice, avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione pubblica. Le disposizioni del presente Codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute.

L'amministratore deve favorire – nei limiti delle proprie competenze – l'integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

L'amministratore deve altresì sostenere l'adozione ovvero la reiterazione dell'adozione del presente Codice in sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di indirizzo politico dell'ente. Qualora siano avviate procedure di modifica statutaria, l'amministratore deve promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell'Ente.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I – RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Articolo 1 – Confronto democratico

Articolo 2 – Trasparenza

Articolo 3 – Rapporti con i cittadini

Articolo 4 – Rapporti con l'Amministrazione

Articolo 5 – Nomine in Enti, Consorzi, Società pubbliche o partecipate

Articolo 6 – Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Articolo 7 – Sanzioni in caso di inadempimento

TITOLO II – DIVIETI

Articolo 8 – Regali

Articolo 9 – Clientelismo

Articolo 10 – Conflitto di interessi

Articolo 11 – Cumulo

Articolo 12 – Pressioni indebite

Articolo 13 – Divieto di corruzione

Articolo 14 – Sostegno all'attività politica

Articolo 15 – Modifiche e reiterazioni del Codice